



Comune di Carpignano Salentino

Provincia di Lecce



PROGETTO PER LA VARIAZIONE DEI CODICI EER TRATTATI, DEI  
RELATIVI QUANTITATIVI, ADEGUAMENTO AL DECRETO 28  
GIUGNO 2024 n.ro 127 E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA  
EX ART. 208 D.LGS. 152/2006

Relazione EoW

DM 127/2024

Committente:

***Zamanga Recupero S.r.l.s.***

*Sede legale ed operativa: Strada vicinale dietro il cimitero, snc 73020 – Carpignano Salentino (LE)*

Consulente:

***dott. Luigi PALMISANO***

## Sommario

1	PREMESSA.....	3
2	Procedure di recupero adottate .....	6
3	Verifica della conformità.....	7
4	Conclusioni .....	14

## 1 PREMESSA

La presente revisione contiene l'adeguamento delle procedure di recupero al recente DECRETO 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006." (G.U. n.213 del 11/09/2024) .

La presente relazione è redatta nell'ambito del procedimento di PAUR ex art. 29-bis D.Lgs. 152/2006 relativamente al "PROGETTO PER LA VARIAZIONE DEI CODICI EER TRATTATI, DEI RELATIVI QUANTITATIVI, ADEGUAMENTO AL DECRETO 28 GIUGNO 2024 n.ro 127 E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 D.LGS. 152/2006."

Nel dettaglio, il progetto in oggetto prevede:

- **VARIAZIONE DEI CODICI EER TRATTATI:** rimozione di alcuni codici EER e inserimento di altri al fine di meglio rispondere alle esigenze di mercato;
- **VARIAZIONE DEI QUANTITATIVI TRATTATI:** richiesta di aumento del quantitativo attualmente assentito (capacità massima complessiva di recupero da 18.800 t/anno a 80.000 t/anno e capacità massima di stoccaggio istantaneo da 2.500 t a 6.000 t) per le operazioni di recupero finalizzata alla migliore e più efficiente gestione dei materiali in ingresso e uscita;
- **ISTANZA DI AGGIORNAMENTO ex art. 8 DECRETO 28 giugno 2024, n. 127** *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006."* (G.U. n.213 del 11/09/2024) e contestuale richiesta di **Autorizzazione Unica ex art. 208** in luogo dell'attuale comunicazione in procedure semplificate di cui agli art. 214-216 del D.Lgs 152/2006.

Le suddette variazioni quali-quantitative sono state pensate al fine di rispondere meglio alle reali esigenze del mercato.

Il progetto in esame NON prevede alcun aumento della superficie aziendale né inserimenti di nuovi ed ulteriori lavorazioni ma prevede esclusivamente un adeguamento delle procedure di gestione dei rifiuti in ingresso.

Il presente documento è redatto allo scopo di relazionare circa la conformità degli aggregati riciclati prodotti dalla ditta ZAMINGA RECUPERI già iscritta al Registro Provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti speciali non pericolosi ex artt. 214-216 D.Lgs.152/2006 s.m.i. .

Prima di procedere con la descrizione delle attività attuate dalla ditta affinché dai rifiuti inerti sottoposti ad operazioni di recupero si ottengano “Materie Prime Seconde”, appare opportuno riportare una sintetica premessa circa il quadro normativo attualmente vigente in materia di EoW.

Si riporta a tal proposito quanto indicato nelle premesse delle Linee Guida SNPA 41/2022 “LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA END OF WASTE DI CUI ALL'ART.184 TER COMMA 3 TER DEL D.LGS. 152/2006. - REVISIONE GENNAIO 2022 Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 23.02.22. Doc. n. 156/22”:

*L'end of waste, ovvero la Cessazione della qualifica di rifiuto, si riferisce ad un procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto ad un processo di recupero, perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto. La nozione di end of waste nasce in ambito comunitario con la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, direttiva quadro in materia di rifiuti.*

*Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall'art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate:*

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.*

*Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni, il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è divenuto un prodotto. Con riferimento al concetto di recupero, la direttiva espressamente (considerando n. 22) considera che l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale. Nel recepire la direttiva 2008/98, nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stata introdotta la disposizione di cui all'art. 184-ter, “Cessazione della qualifica di rifiuto”, che al comma 2 in linea con quanto suggerito nella direttiva prevede che l'operazione di recupero possa consistere semplicemente nel controllare i rifiuti. Ciò significa, che il controllo effettuato su un materiale qualificato come rifiuto, volto a verificarne le caratteristiche affinché esso cessi di essere tale, è un'operazione di recupero a tutti gli effetti. In linea generale, affinché un rifiuto cessi di essere considerato tale, deve essere sottoposto ad un'operazione di recupero il cui principale risultato è quello di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (Cass. Pen. n. 19211 del 21 aprile 2017).*

Il D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, ha modificato il comma 3 dell'art. 184-ter introducendo nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. 152/06, “un parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.” Il comma 3 nello specifico dispone che in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, ovvero mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

**In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.**

Nel rispetto della norma, pertanto, laddove siano stati emanati regolamenti comunitari o decreti ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto, il parere obbligatorio e vincolante non è previsto.

Sul punto appare infine importante osservare che, in ambito di regolamenti/decreti emanati, oltre al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, con riferimento ai rifiuti gestiti dalla ditta sono pertinenti:

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n.ro 69 del 28 marzo 2018 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”
- Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n.ro 152 del 27 settembre 2022 “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri

rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

Le medesime Linee Guida prevedono alla tabella 4.2 un confronto tra i criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e le norme tecniche di cui al DM 05/02/98.

Tabella 4.2 - Confronto tra i criteri dettagliati e i decreti sulle procedure semplificate

Criteri dettagliati di cui all'art. 184-ter, comma 3 (così come modificato dalla L. n. 128 del 02/11/2019)	Norme tecniche di cui al DM 05/02/98, DM 161/02 e DM 269/05
Materiali in entrata ammissibili	Tipologia/Provenienza/Caratteristiche del rifiuto
Processi e tecniche di trattamento consentiti	Attività di recupero
Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti

Nel caso in esame, essendo l'attività di recupero rifiuti effettuata ai sensi della norma DM 05/02/98, l'espressione del Parere obbligatorio e vincolante ai sensi del comma 3 dell'articolo 184-ter non è dovuta.

## 2 Procedure di recupero adottate

L'impianto ad oggi possiede un impianto mobile di frantumazione primaria, classificazione e selezione primaria e secondaria per il recupero, ai fini di successive attività di riutilizzo di rifiuti inerti, con annessa area di messa in riserva. Le operazioni di recupero sono svolte secondo le metodologie previste all'Allegato 1, sub.1 al DM 05/02/1998 e – con il presente progetto – dal recente DM 127/2024. Pertanto il **progetto conferma le attività di recupero sinora adottate e risulta essere coerente con le finalità di cui al DM 127/2024.**

Considerando che le attività di recupero sono svolte secondo le modalità del DM 05/02/98 che, all'Allegato 1, sub. 1 disciplina per ciascuna delle tipologie di rifiuti:

- la specifica tipologia;
- la provenienza;
- le caratteristiche del rifiuto;
- l'attività di recupero;
- le caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti.

Per la verifica della “**tipologia**”, della “**provenienza**” e delle “**caratteristiche del rifiuto**” la ditta effettua e/o fa effettuare al produttore del rifiuto, una analisi chimico fisica di caratterizzazione del rifiuto da laboratorio chimico autorizzato oltre che una descrizione del ciclo di provenienza.

Circa l'**attività di recupero** effettuata, si osserva che – coerentemente con quanto attualmente autorizzato – la ditta già effettua – sui rifiuti inerti in ingresso – una attività di recupero “[...] *mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]*”. Tale attività consente altresì di ottemperare a quanto previsto dal punto 7.6.3.c) in materia di fresato d’asfalto.

Infine, per la verifica delle “caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti”, la ditta effettua, le prescritte analisi di conformità richieste dal DM 05/02/98 e, a valle della presente procedura, dal DM 127/2024.

### **3 Verifica della conformità**

Al fine di valutare la conformità dell’atto autorizzativo ai criteri di cui alle citate Linee Guida, è necessario procedere con la valutazione della tabella 4.3.

A tal proposito si riporta di seguito la citata tabella integrata con annotazioni pertinenti.

Tabella 1: Rif. Tabella 4.3 linee guida SNPA 41/2022 (la colonna SI/NO individua la casistica pertinente mentre la colonna NOTE riporta le considerazioni pertinenti)

	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	Modalità di valutazione in fase istruttoria ai fini del rilascio del parere tecnico EoW caso per caso	SI/NO	NOTE
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Si ritiene che la valutazione delle condizioni del comma 1 di cui alle lettere da a) a b) non sia necessaria e che le stesse siano da ritenersi come già verificate. Verificare le condizioni c) e d). Le valutazioni sui criteri dettagliati del comma 3 devono concentrarsi sulle lettere d) ed e).	X	Il processo di recupero è indicato negli elaborati di progetto allegati al Provvedimento Dirigenziale
2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio)	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nel parere. Si ritiene che la valutazione delle condizioni del comma 1 di cui alle lettere da a) a c) non sia necessaria e che le stesse siano da ritenersi come già verificate. Verificare la condizione d) e c). Le valutazioni sui criteri dettagliati del comma 3 devono concentrarsi sulle lettere d) ed e).	X	Il processo di recupero è indicato negli elaborati di progetto allegati al Provvedimento Dirigenziale
3	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)	I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti (criterio dettagliato a); 2. Criteri dettagliati d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a b) sono da ritenersi come già verificate. Verificare le condizioni c) e d)		I codici EER previsti in aggiunta sono presenti nelle tipologie di cui al DM 05/02/98
4	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.	I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere; 2. Criteri dettagliati b), d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a b) sono da ritenersi come già verificate. Verificare le condizioni c) e d)		Non si richiede alcuna ulteriore attività o diverso procedimento di recupero rispetto a quanto previsto dal DM 05/02/98
5	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne	I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Criteri dettagliati d) ed e);		Non vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o prodotti



	tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.	2. verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi specifici proposti; 3. verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi proposti; 4. verifica della condizione c) ossia il rispetto dei requisiti tecnici per gli utilizzi proposti 5. verifica della condizione d), alla luce dei diversi utilizzi.		
6	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e attività di recupero. Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali	I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. verifica delle le nuove specifiche tecniche e/ ambientali delle materie prime e/o prodotti da ottenere utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1; 2. criteri dettagliati c), d) ed e); 3. verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 4. verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 6. verifica della condizione c) ossia il rispetto dei requisiti tecnici per gli utilizzi proposti; 5. verifica della condizione d) sulle norme tecniche e ambientali di riferimento 6. verifica delle nuove specifiche tecniche e ambientali, tenuto conto che i rifiuti in ingresso e l'attività di recupero dovrebbero rimanere invariati, siano tali per cui gli impatti complessivi sull'ambiente e sulla salute umana legati all'utilizzo della nuova materia prima/prodotto siano diversi rispetto a quelli contemplati con le norme tecniche di cui ai DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. A tal proposito utilizzare indicazioni previste nella tabella 4.1;		Non vengono proposte nuove materie prime e/o prodotti
7	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti).	I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni dovranno concentrarsi sulle modifiche proposte, tenendo conto delle indicazioni pertinenti proposte dal punto 1 al punto 6 e del rispetto delle condizioni da a) ad e) e dei criteri dettagliati da a) ad e). Vanno comunque definiti i criteri dettagliati d) ed e).		Non vi sono modifiche
8	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie)	Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1.		Non pertinente
9	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Si tratta di un processo sperimentale in cui definire gli standard tecnici e	Va fatta una valutazione completa utilizzando i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuti per gli impianti sperimentali (ex art. 211 d.lgs. 152/06 e s.m.i.) utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1.		Non pertinente

---

	ambientali, la possibilità di utilizzo della materia prima/prodotti in processi o utilizzi su scala reale.			
--	--	--	--	--

Circa il recente DM 127/2024, si osserva che, alla data di redazione della presente relazione, trova applicazione quanto disciplinato all'art. 8 comma 1 e 2, ovvero:

- 1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto.*
- 2. Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento. Nel caso in cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione sia in fase di rinnovo ai sensi degli articoli 29-octies, o 208, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i produttori di aggregato recuperato operano, fino alla conclusione della stessa, in conformità ai titoli oggetto di rinnovo.*

Si osserva pertanto che la ditta è già conforme ai principali adempimenti previsti; in particolare, la ditta effettua la verifica periodica – per lotti – degli aggregati riciclati, la verifica delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso e utilizza un SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE.

In particolare:

DM 127/2024	ZAMINGA RECUPERI srl
Art. 3, Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto <i>1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato</i>	La ditta Zaminga gestisce rifiuti inerti compresi cui alla Tabella 1, Allegato 1 del DM 127/2024. La tabella seguente riporta il confronto tra i rifiuti indicati nella citata Tabella 1, Allegato 1 del DM 127/2024 e quelli richiesti nel presente progetto.  Adotta le verifiche sui materiali in ingresso di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 del DM 127/2024; Effettua la lavorazione per il recupero dei rifiuti prevista alla lettera c) dell'Allegato 1 del DM 127/2024;

IMPIANTO DI RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI

<i>recuperato se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.</i>		Effettua i requisiti di qualità dell'aggregato riciclato previsti dalla lettera d) dell'Allegato 1 del DM 127/2024: <ul style="list-style-type: none"><li>- Rispetto ai controlli di cui alla lettera d.1), la ditta <b>si impegna</b> alla loro effettuazione a valle dell'approvazione del presente documento</li><li>- Rispetto ai controlli di cui alla lettera d.2), <b>la ditta già effettua le attività previste.</b></li></ul> L'aggregato prodotto è conforme alle previsioni di cui alla lettera e) dell'Allegato 1 del DM 127/2024 relativamente alla certificazione CE dell'aggregato recuperato.
Tabella 1, Allegato 1 al DM 127/2024	Elenco codici EER PROGETTO	NOTE
	01.01.02	I rifiuti caratterizzati da tale codice EER sono riferibili a rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare provenienti da attività di estrazione e/o lavorazione della pietra. Sono pertanto caratterizzati da frammenti in varia pezzatura comprese polveri, di pietra calcarea e terriccio di cava o materiali inerti a base di carbonato di calcio con impurità inferiori al 20% in peso. Per tali materiali si prevede come operazione di recupero quanto previsto al punto 7.17.3 lettera e) dell'Allegato 1, sub. 1 al DM 05/02/98.
	01.03.08	
01.04.08	01.04.08	
01.04.09		Codice EER non richiesto
01.04.10	01.04.10	
01.04.13	01.04.13	
10.12.01		Codice EER non richiesto
10.12.06		Codice EER non richiesto
10.12.08		Codice EER non richiesto
10.13.11	10.13.11	
12.01.11		Codice EER non richiesto
17.01.01	17.01.01	
17.01.02	17.01.02	
17.01.03	17.01.03	
17.01.07	17.01.07	
17.03.02	17.03.02	
17.05.04	17.05.04	
17.05.08	17.05.08	

IMPIANTO DI RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI

	17.08.02	I rifiuti caratterizzati da tale codice fanno riferimento a rifiuti a
17.09.04	17.09.04	
19.12.09		Codice EER non richiesto
20.03.01		Codice EER non richiesto
<p>Art. 4.</p> <p>Scopi specifici di utilizzabilità</p> <p>1. L'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2.</p>		<p>La ditta produce aggregato riciclato in possesso di marcatura CE specifica per gli impieghi di cui all'Allegato 2 al DM 127/2024.</p>
<p>Art. 5.</p> <p>Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni</p> <p>1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5, 188, comma 4, e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).</p> <p>2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 ed è inviata con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.</p> <p>3. Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione di cui al comma 2, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.</p> <p>4. Ai fini della prova della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato conserva per cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede</p>		<p>La ditta <b>si impegna</b> a produrre, per ciascun lotto di aggregato recuperato, una <b>dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà</b> conforme a quella prevista all'Allegato 3 del DM 127/2024 e a trasmetterne copia ad ARPA.</p> <p>Copia delle dichiarazioni prodotte sarà conservata presso la sede legale in formato cartaceo e/o digitale.</p> <p>La ditta inoltre si impegna a conservare per 5 anni un campione per ogni lotto di aggregato riciclato prodotto.</p>

<p>legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.</p>	
<p>Art. 6. Sistema di gestione 1. Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all'Allegato 1, del piano di campionamento e dell'automonitoraggio. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>La ditta è in possesso di un Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015.</p>

Pertanto, con riferimento al DM 127/2024, la ditta porrà in essere entro il termine di adozione previsto, tutte le attività previste dal decreto.

#### 4 Conclusioni

Per quanto sopra, si può concludere che la ditta effettua il recupero dei rifiuti in ingresso coerentemente alle previsioni di cui all'AUA vigente.